

SCHEDA DI SINTESI PER LA RISTORAZIONE

(Bar, ristoranti e simili)

A far data dal **6 agosto 2021**, in qualsiasi “zona Covid” (bianca, gialla, arancione o rossa) l’accesso ai servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, è consentito esclusivamente ai clienti/utenti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Possono dunque accedere alle predette attività i cittadini in possesso del certificato verde per:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- vaccinazione con prima dose, a far data dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e con validità fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

L’obbligo di possesso del certificato verde non si applica ai soggetti che non rientrano nell’obbligo vaccinale, dunque ai ragazzi al di sotto dei dodici anni di età e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso delle feste conseguenti a cerimonie permane invece l’obbligo di possesso del certificato verde anche per i bambini sotto i **dodici anni**, ovviamente acquisibile solo mediante tampone, non valendo per essi l’obbligo vaccinale.

I soli bambini di età inferiore a **sei anni** sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde per la partecipazione ai banchetti nell’ambito di cerimonie ed eventi analoghi, ma solo se i partecipanti siano meno di sessanta (*quanto qui affermato è dovuto alle previsioni in merito della legge n. 106, del 23 luglio, successiva al DL che qui si commenta, DL n. 105, del 22 luglio*).

Le verifiche sono a carico dei titolari o gestori del servizio di ristorazione, per l’accesso al quale occorre disporre del certificato verde, con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, dunque utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile **VerificaC19**.

I soggetti deputati al controllo sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Ai cittadini e ai soggetti cui compete la verifica delle condizioni stabilite per l’accesso al servizio di ristorazione si applica, in caso di violazione degli obblighi, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

Inoltre, a decorrere dalla terza violazione, in tre giornate diverse, delle predette disposizioni, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.